Della Sede di Pretura

IN

MOTTA DI LIVENZA

IN RELAZIONE ALLA LEGGE 30 MARZO 1890 NUMERO 6702 (SERIE 3.ª)

MEMORIA

DELLA GIUNTA MUNICIPALE MOTTENSE

PADOVA
STABILIMENTO PROSPERINI
1891

Della Sede di Pretura

IN

MOTTA DI LIVENZA

IN RELAZIONE ALLA LEGGE 30 MARZO 1890 NUMERO 6702 (SERIE 3.ª)

MEMORIA

DELLA GIUNTA MUNICIPALE MOTTENSE

PADOVA
STABILIMENTO PROSPERINI
1891

A SUA ECCELLENZA IL COMMENDATORE

GIUSEPPE ZANARDELLI

MINISTRO

DI GRAZIA GIUSTIZIA E DEI CULTI

DEL REGNO D'ITALIA

Eccellenza!

La Giunta municipale di Motta di Livenza, per sciogliere il voto del Consiglio comunale, interpretando il sentimento generale della cittadinanza, presenta all'Eccellenza Vostra l'allegata memoria.

Essa non invoca un privilegio, intende di far valere un diritto, il quale sussisterebbe anche quando la legge del 30 Marzo dovesse essere interpretata ed applicata col massimo rigore.

Questa popolazione riconosce ed applaude ai sentimenti generosi di giustizia distributiva che determinarono l'Eccellenza Vostra a presentare, difendere e vincere l'accennata legge che è, e sarà sempre, documento della sapienza e del patriottismo di Lei, ma crede fermamente di dovere conservare la sua sede di Pretura, che è l'ultimo vestigio dell'importanza storica di questa terra, perchè la sua soppressione significherebbe un'offesa alla giustizia, un'onta al diritto, una violazione della legge.

Con devotissimo ossequio.

Dalla residenza municipale,
Motta di Livenza, addì 30 Dicembre 1890

LA GIUNTA MUNICIPALE

ANTONIO ANCILOTTO Sindaco
ALESSANDRO Avv.° Co. FRATTINA Assessore
GIUSEPPE CANEVESE »
ALFREDO GALLETTI »
GIUSEPPE FERRARI »

Nobile e veramente patriottico fu il còmpito che si è proposto l'onor. GIUSEPPE ZANARDELLI nell'assumere il ministero di grazia e giustizia, quello cioè di rinnovellare, con una serie di graduali e sapienti riforme, l'intera compagine delle istituzioni giudiziarie, semplificarne i congegni in guisa di renderne più pronta e ad un tempo più feconda e sicura l'azione, elevare la dottrina, la reputazione e l'autorità morale della magistratura, perchè nella stessa è riposta la suprema guarentigia della libertà e dell'uguaglianza civile, dei diritti e degli interessi dei cittadini (1).

Diminuire le sedi di Pretura riconosciute soverchie, specialmente là dove furono lasciate sussistere quelle degli Stati soppressi e che esistevano in virtù di ordinamenti e di concetti non conformi all'attuale stato di cose, modificarne le circoscrizioni per perequarle ed unificarle, restringere con ciò il numero dei magistrati e più adeguatamente retribuirli per elevarne il livello intellettuale e morale, il decoro ed il prestigio, era in vero una riforma vivamente reclamata dalla coscienza nazionale.

La legge però ha segnato dei limiti alla diminuzione delle Preture, ed ordinò che per determinare il numero di quelle da mantenere, il loro territorio e la sede, si debba tener conto:

1. della quantità degli affari;
2. della popolazione, del suo movimento in aumento o in diminuzione, e delle sue condizioni economiche e morali;
3. della estensione territoriale e posizione topografica, delle distanze e dello stato delle comunicazioni;
4. delle condizioni climatologiche, degli ordinarî rapporti d'interesse, della comparativa importanza dei varî centri di popolazione, della importanza storica delle sedi e delle tradizioni locali.

La popolazione del capo luogo mandamentale, a mezzo della propria

---

(1) Relazione accompagnante il disegno di legge numero 59 della 4 sessione legislativa 1889-1890, da Sua Eccellenza il Ministro Zanardelli presentato al Senato del regno nella tornata 11 Marzo 1890.

civica rappresentanza (1), gelosa della antica sua sede giudiziaria, avvisò opportuno di pubblicare una memoria dimostrante che la Pretura, anche alla stregua delle suddette prescrizioni di legge, deve venir mantenuta.

Questo è lo scopo della presente pubblicazione, la quale, attesa l'indicata sua ragione di essere, non ha altra pretesa che quella di succintamente dimostrare e di documentare il diritto, che ben si può dire storico e secolare della terra di Motta, di conservare la sua sede giudiziaria.

---

(1) Deliberazione consigliare 3 Giugno 1890 riportata in fine al numero 1 degli allegati.

I.

Quantitá degli affari.

La direzione generale della statistica nell'ultimo suo fascicolo (1888) dei lavori delle autorità giudiziarie nel settennio 1880-1886 pubblica la seguente statistica delle sentenze:

Numero d'ordine proporzionale	Popolazione legale al 31 Dic. 1881	ANNI							Media del settennio
		1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	
in materia civile									
714	18.700	201	116	81	56	41	94	31	89
in materia penale									
477	18.700	197	153	178	157	160	100	98	149
e complessivamente									
608	18.700	398	269	259	213	201	194	129	238

Le istruttorie esaurite nel triennio 1884-1885 e 1886 risultano dal seguente specchietto:

Numero d'ordine proporzionale	ANNI			Media del triennio
	1884	1885	1886	
159	209	147	197	184

Secondo la legge il numero delle Preture da mantenersi non deve essere inferiore ai due terzi del numero complessivo di quelle attualmente esistenti, le quali sommano a numero **1819**.

Se unico elemento determinante la soppressione dovesse essere la poca quantità degli affari espletati, quelle da sopprimere sarebbero quindi le classificate dal numero **1213** al numero **1819**.

La nostra Pretura è classificata come si vide:

col numero **714** per le sentenze civili;
» » **477** per quelle penali;
» » **608** complessivamente per le sentenze civili e penali;
» » **159** per le istruttorie penali;

sempre a grande distanza dalle Preture di minore lavoro, classificate dal **1213** al **1819**.

Il seguente specchio dà i risultati numerici delle sentenze pronunciate dopo la unificazione legislativa (1 Settembre 1871) a tutto 31 Dicembre 1889.

Sentenze	ANNI																		Totali	Medie
	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889		
Civili	68	78	146	136	168	195	201	198	201	116	81	56	41	49	31	52	59	41	1917	**106**
Penali	193	199	165	122	128	184	371	307	197	153	178	157	160	100	98	93	89	92	2986	**166**
Totali	261	277	311	258	296	379	572	505	398	269	259	213	201	149	129	145	148	133	4903	**272**

Dal medesimo risulta l'incremento degli affari civili, quasi costantemente seguito dal 1872 al 1880 poichè partendosi da un minimo di **68** sentenze nel 1872, si arrivò nel 1880 fino a **201**.

Dal 1882 in avanti seguì poi una notevole diminuzione da attribuirsi principalmente a che la maggior parte degli affari quì si conchiudono mediante cambiali, per la esecuzione delle quali (considerate, per il nuovo codice di commercio, attivato col 1 Gennaio 1883, come titoli esecutivi) non occorse più richiedere al Giudice una sentenza e bastò invece commettere all'usciere la notificazione del precetto esecutivo.

Ed oltre di ciò è dovuta al peggioramento generale delle condizioni economiche, ed all'aggravamento delle spese giudiziarie, portato dalla legge 29 Giugno 1882 num. 835 (serie 3) che tolse i diritti di cancelleria ed introdusse in sostituzione dei medesimi l'uso della carta bollata da lire 2.40.

In ogni modo la media di **106** sentenze civili, e di **166** penali, e di **272** in totale, non consiglia certamente la soppressione della Pretura per unirne il territorio ad altro mandamento.

La sua soppressione, quanto agli affari civili, cagionerebbe un ulteriore loro difficultamento con danno delle parti e dell'erario nazionale per il minore introito di tasse di registro e di bollo, e quanto agli affari penali porterebbe l'impunità di molti reati, imperocchè quanto più è lontano il magistrato dal sito ove sono commessi, tanto più è difficile ch'egli venga a conoscerli e possa prontamente accertarli prima che ne sfuggano le prime impressioni e le più attendibili prove.

Nei loro resoconti annuali i rappresentanti del pubblico ministero lamentano che la maggiore quantità dei processi che si chiudono coll'*assoluzione* o col *non luogo a procedimento*, sia data appunto dai reati commessi in località diverse o lontane da quella ove i magistrati tengono la loro residenza ordinaria ed ove essi non possono accorrere prontamente.

La soppressione costituirebbe quindi una offesa alla giustizia perchè sarebbe nociva al pronto e normale funzionamento della medesima.

2.

Popolazione del mandamento e suo movimento.

Sue condizioni economiche e morali.

Nè a diversa sentenza si viene esaminando il movimento della popolazione e le condizioni morali ed economiche della medesima.

Nello specchio seguente si danno alcune cifre rappresentanti la popolazione dei comuni del mandamento dal **1853** al **1889** e le nozioni comparate dell'incremento dalla stessa conseguito in questo periodo che abbraccia 36 anni.

COMUNI	POPOLAZIONE RISULTANTE				AUMENTO dal 1853 al 1889	
	dal compartimento austriaco del 1853	dal censimento italiano del 1871	dal censimento italiano del 1881	dai registri anagrafici al 31 Dicembre 1889	effettivo	percentuale
Motta di Livenza	4810	5677	5908	6634	1824	37.9
Cessalto	3309	3672	4197	3729	420	12.6
Chiarano	2458	3016	3215	3238	780	31.7
Gorgo al Monticano	2657	3366	3303	3045	388	14.6
Meduna di Livenza	1489	1748	1987	2098	609	40.9
Totali	14723	17479	18700	18744	4021	27.3

È noto come queste povere contrade siano da parecchi anni flagellate da ogni sorta d'infortunî, da cui la produzione agricola risultò scarsa e cattiva, causa ed effetto insieme della decimazione della popolazione campagnuola funestata dalla pellagra.

La quale a sua volta diede origine ad un altro flagello: l'emigrazione d'una gran parte dei contadini per le lontane Americhe, flagello che richiamò l'attenzione del Governo e del Parlamento e determinò la promulgazione di un'apposita legge per regolarla e legalizzarla nell'interesse degli emigranti e dei proprietarî.

Questa è la causa in forza della quale il movimento della popolazione costantemente ascendente dal 1853 al 1881 si è arrestato dopo il 1881.

L'esodo di molta parte della popolazione campagnuola costituisce evidentemente la prova delle condizioni infelicissime della medesima, le quali sono la principale causa determinante molti attriti portati davanti al giudice civile o penale.

L'incremento poi notevolissimo della popolazione del capoluogo e di quel piccolo centro operoso che è Meduna di Livenza, dà per altro conto la prova dell'indole laboriosa ed attiva della popolazione agglomerata, presso la quale si svolgono industrie e traffici che rendono alquanto più comoda la vita ed il benessere degli abitanti, ma che sono occasione di frequenti piàti civili e penali, per i quali i cittadini sono trascinati alla sbarra.

Per dare sotto altro aspetto un ulteriore ragguaglio delle condizioni economiche della popolazione del mandamento, riportiamo quì appresso un quadro delle più importanti operazioni compiute dal 1873 al 1889 dalla Banca cooperativa locale, la quale esercita la sua azione benefica principalmente nel territorio del mandamento.

Anche dal medesimo si desume l'incremento normale di quegli affari per i quali è sovente richiesto il ministero del giudice, la cui mancanza porterebbe ad essi grandissimo nocumento.

BANCA POPOLARE COOPERATIVA

DI MOTTA DI LIVENZA

PROSPETTO RIASSUNTIVO

delle principali operazioni, degli utili e delle spese

della Banca suddetta dalla sua fondazione a tutto l'anno 1889

ANNI	Numero degli azionisti al 31 Dicembre	VALORE nominale delle azioni		VALORE d'emissione delle Azioni		Numero delle azioni emesse al 31 Dicembre	CAPITALE versato al 31 Dicembre		FONDO di riserva comprese le quote assegnate alla fine dell'anno		Prestiti e Sconti						
											Entrata		Uscita		Rimanenza al 31 Dicembre		Entra…
1873	242	25	—	25	—	1700	38112	50	1189	28	262245	01	190204	39	72040	62	1777…
1874	356	25	—	26	—	2006	49214	—	3028	85	660598	28	589732	44	142906	46	10948…
1875	462	25	—	26	—	2212	54898	50	5860	66	1026087	64	949610	43	219383	67	11226…
1876	535	25	—	27	—	2497	61341	—	10633	69	1393624	85	1303457	33	309551	19	10565…
1877	562	25	—	29	—	2500	61542	50	15943	98	1685848	45	1675048	23	320351	41	11987…
1878	561	25	—	31	—	2500	62500	—	21124	29	1745495	21	1751350	37	314496	25	19163…
1879	560	25	—	33	—	2500	62500	—	26830	56	1789592	63	1710455	82	393633	06	16263…
1880	700	25	—	35	—	2747	68273	75	34182	07	1855998	18	1768554	02	481077	22	23956…
1881	733	25	—	37	—	2813	70247	—	38930	12	1833849	69	1740901	72	574025	19	10297…
1882	771	25	—	38	50	2866	71605	—	43323	11	1921735	54	1924308	45	571452	28	15500…
1883	848	25	—	40	—	2959	73930	—	46958	59	2115199	96	1998927	56	687724	68	15380…
1884	874	25	—	41	—	2998	74905	—	52029	65	2103670	51	2129210	52	662184	67	17958…
1885	939	25	—	41	—	3078	76927	50	55731	38	2335110	71	2228640	56	768654	82	7484…
1886	1009	25	—	41	—	3155	78852	50	59260	07	2596641	78	2493360	86	871935	74	10228…
1887	1046	25	—	41	—	3220	80477	50	62561	36	2542733	24	2571743	86	842925	12	13024…
1888	1069	25	—	41	—	3257	81425	—	65296	58	2451157	54	2473376	59	820706	07	33184…
1889	1101	25	—	41	—	3297	82425	—	68357	58	2290234	42	2302274	72	808655	77	39175…

ANNI	Depositi a risparmio						Banche e Corrispondenti						Effetti al…		
	Versamenti		Rimborsi		Rimanenza al 31 Dicembre		Entrata		Uscita		Rimanenza al 31 Dicembre		Entrata		Usc…
1873	1302	30	2505	10	1202	80	215899	24	218085	18	2185	94	—	—	—
1874	1346	49	2058	56	1914	87	650015	61	666685	18	18855	51	—	—	—
1875	3777	63	5645	83	3783	07	1,748257	33	1,751639	32	22237	50	—	—	—
1876	10711	14	13962	04	7033	97	2,333031	38	2,346068	20	35274	32	—	—	—
1877	10722	11	11116	54	7428	40	3,231607	03	3,235409	97	39077	26	—	—	—
1878	10683	14	13314	15	10059	41	2,678020	63	2,664768	21	25824	84	—	—	—
1879	10444	32	9199	69	8814	78	2,436688	59	2,495050	21	84186	46	—	—	—
1880	7059	95	8153	76	9908	59	2,239357	46	2,216840	67	61669	67	—	—	—
1881	8821	07	6647	07	12082	59	1,630914	32	1,615637	12	46392	47	—	—	—
1882	7010	13	5359	12	13733	60	1,280760	08	1,266585	64	32218	03	—	—	—
1883	10285	78	9074	69	14944	69	1,151963	76	1,187976	01	68230	28	—	—	—
1884	10822	21	17139	91	21262	39	1,571025	21	1,519951	74	17156	81	—	—	—
1885	16377	71	22028	59	26913	27	1,424257	52	1,462632	48	55531	77	148563	21	1443…
1886	17215	46	25221	54	34919	35	1,709393	96	1,742519	04	88656	85	457394	67	4418…
1887	24561	03	24886	67	34593	71	1,297113	21	1,304953	38	80816	68	304496	06	3059…
1888	20320	15	25364	23	39637	79	1,401232	32	1,373299	21	52883	57	263990	08	2741…
1889	41656	—	27488	54	53805	25	1,140654	89	1,223519	61	29981	15	95867	44	9647…

…ta	Anteccipazioni – Uscita		Rimanenza al 31 Dicembre		Sovvenzioni fatte con Buoni Agrari – Emessi		Estinti		Rimanenza al 31 Dicembre		Conti Correnti liberi e vincolati e Buoni a scadenza fissa – Versamenti		Rimborsi		Rimanenza al 31 Dicembre		ANNI
78	949	—	828	78	—	—	—	—	—	—	75271	80	116264	16	40992	36	1873
34	8315	35	3461	77	—	—	—	—	—	—	207566	37	238588	96	72014	95	1874
47	11725	68	2962	56	—	—	—	—	—	—	426857	47	498834	31	143991	79	1875
56	11204	12	2324	—	—	—	—	—	—	—	464923	83	522762	23	201830	19	1876
88	7469	68	6842	20	—	—	—	—	—	—	450072	98	467621	54	219378	75	1877
98	22385	18	3621	—	—	—	—	—	—	—	489270	51	484311	03	214419	27	1878
—	15589	—	4295	—	—	—	—	—	—	—	447548	—	464131	91	231003	18	1879
80	21920	—	6331	80	90000	—	60000	—	30000	—	470454	81	553721	44	314269	81	1880
28	13750	08	2879	—	61385	—	73685	—	17700	—	589430	—	496884	23	406815	58	1881
94	13271	—	5108	94	68690	—	50890	—	35500	—	675712	24	636385	99	446141	83	1882
—	15435	94	5053	—	161628	—	141740	—	55388	—	872227	14	814589	03	503779	94	1883
56	19433	56	3578	—	138987	—	149530	—	44845	—	884755	88	898088	12	517112	18	1884
—	7696	—	3336	—	124452	—	129524	—	39773	—	673986	76	848578	12	691703	54	1885
66	7742	66	5852	—	99032	—	102505	25	36300	—	709493	07	708046	92	690257	39	1886
15	11068	—	7808	15	80489	—	80404	—	36385	—	742666	82	779194	32	653729	89	1887
23	26880	19	14112	19	85368	10	88021	10	33732	—	726249	21	736872	04	664352	72	1888
62	39175	62	——	—	56416	—	63922	—	26226	—	723895	26	655601	68	732646	30	1889

…ita	l'Incasso – Rimanenza al 31 Dicembre		CASSA – Entrata		Uscita		Rimanenza al 31 Dicembre		Spese		UTILI NETTI		MOVIMENTO generale		ANNI
—	—	—	461734	19	457895	27	3838	92	1487	73	2812	94	2,236766	36	1873
—	—	—	853304	46	855282	51	1860	87	2029	04	6411	07	5,045479	72	1874
—	—	—	1,514281	77	1,507084	88	9057	76	3433	76	8589	31	9,874649	42	1875
—	—	—	1,930817	54	1,928742	78	11132	52	6369	97	8732	93	12,902424	74	1876
—	—	—	2,539709	35	2,529950	55	20891	32	6378	08	10952	23	16,678408	30	1877
—	—	—	2,668739	50	2,672074	83	17555	99	6792	02	11434	81	16,157771	38	1878
—	—	—	2,629996	84	2,630555	65	16997	18	6642	29	12611	27	15,610136	34	1879
—	—	—	2,733419	54	2,739173	46	11243	26	8625	43	10581	12	16,893054	22	1880
—	—	—	2,803469	41	2.803799	88	10912	79	15691	57	10432	89	16,485427	88	1881
—	—	—	2,654782	43	2,644164	93	21530	29	13554	44	10576	74	14,849026	74	1882
—	—	—	3,558980	28	3,559028	13	21482	44	15491	74	8152	15	17.796954	76	1883
—	—	—	3,777474	06	3,773589	49	25367	01	16865	53	11661	98	20,032875	78	1884
81	4262	40	3,893580	75	3,838124	74	80823	02	16082	26	10520	90	19,942598	82	1885
44	15495	23	4,140268	22	4,191242	56	29848	68	17852	08	10080	79	22,224002	94	1886
89	14035	40	4,174710	92	4,192365	99	12193	61	19146	69	10704	35	21,393401	36	1887
24	3920	24	4,151631	56	4,130386	51	33438	66	19340	86	10068	15	20,977678	—	1888
08	3313	60	3,930081	81	3,943644	60	19875	87	19393	86	9018	85	19,493262	22	1889

Del resto le condizioni morali della popolazione del mandamento non potrebbero essere migliori.

Quivi raramente si consumano reati di qualche gravità, la popolazione è rispettosa alla legge, affezionata alle istituzioni nazionali, devota al sentimento della patria.

Essa ricordando altri uffici ed istituzioni, tolte in passato al capoluogo, è usa a considerare la Pretura come l'ultimo segno della protezione a lei accordata dallo Stato e da quello soltanto ritrae l'idea della Patria.

Soppressa la Pretura, lo Stato e la Patria le sarebbero ricordati solamente dal Carabiniere e dall'Esattore delle imposte ed a lei sembrerebbe quindi che le fosse tolta quella protezione alla quale sa di avere pure diritto, costandole in vero dei sagrifizi e delle privazioni.

La soppressione desterebbe adunque del malcontento, ed offenderebbe perfino il sentimento nazionale di questa cittadinanza.

3.

Estensione territoriale e posizione topografica.

Distanze e stato delle comunicazioni.

Il territorio del mandamento di Motta di Livenza, posto (per tre quarti a destra e per un quarto a sinistra) a cavaliere del fiume di egual nome, quasi ad eguale distanza dalle Prealpi di Conegliano e dal mare Adriatico a Caorle, misura circa chilometri 20 da monte a valle e circa 6 da levante a ponente, e complessivamente risulta di chilometri quadrati 121.903 e precisamente:

Motta di Livenza	chilometri	quadrati	35.355
Cessalto	»	»	27.543
Gorgo al Monticano . . .	»	»	25.594
Chiarano	»	»	19.375
Meduna di Livenza . . .	»	»	14.036
	Totale chilometri quadrati		121.903

La densità della popolazione al 31 Dicembre 1889 vi risultò di abitanti **154** per chilometro quadrato.

La sua configurazione e la sua topografia risultano dalla tavola che riportiamo in fine della presente, nella quale ci demmo cura di far risaltare lo stato attuale e l'andamento delle comunicazioni stradali.

Il territorio del mandamento è fornito di una sufficiente e comoda rete di strade carrozzabili, in ottimo stato di manutenzione, tutte convergenti verso questo capoluogo.

La maggior parte delle località del mandamento comunica per conseguenza colla città di Oderzo — sede della più vicina Pretura — solo attraversando il centro di Motta e le percorrenze da quelle località ad Oderzo, in confronto di quelle a Motta di Livenza, sono notevolmente maggiori.

A convalidare questa nostra asserzione reputiamo opportuno riportare la seguente tabella delle distanze delle varie località, di cui si compone il mandamento, dalla sede della Pretura di Motta, in confronto di quelle delle stesse località dalla sede della Pretura di Oderzo.

Frazioni e località principali del mandamento di Motta	PERCORRENZE da Motta di Livenza Km.	PERCORRENZE da Oderzo Km.	Differenze per arrivare ad Oderzo Km.
A Motta di Livenza	—.—	10.72	+ 10.72
» San Giovanni	2 58	13.30	+ 10 72
» Lorenzaga	2.77	13.49	+ 10.72
» Villanova	5.76	16.48	+ 10.72
» Cessalto	8.25	13 88	+ 5.63
» Campagna	8 63	13.88	+ 5.25
» Donegal	9.50	16.85	+ 7.35
» Sant' Anastasio	9.78	20.50	+ 10.72
» Chiarano	7.08	10 88	+ 3,80
» Fossalta maggiore	9.52	8.47	— 1.05
» Dese	10.08	13.50	+ 3 42
» Gorgo al Monticano *(dei Molini)*	6.10	4.62	— 1.48
» » » *(della Chiesa)*	5,10	5.62	+ 0.52
» Cavalier	6.07	5.78	— 0.29
» Navolè	5 85	8.93	+ 3.08
» Meduna di Livenza	3.57	14,29	+ 10.72
» Brische	6.10	16.82	+ 10.72
» Quartarezza	5.10	15.82	+ 10.72
» Mure	5.40	16.12	+ 10.72

Nè la via ferrata che avvicina Motta ad Oderzo e a Treviso può essere ritenuto argomento efficace a dar consistenza e ragione all'idea della soppressione di questa Pretura per unirne il territorio giurisdizionale a quella di Oderzo.

La via ferrata parte da Oderzo, passa per Gorgo ed arriva a Motta intersecando una piccola porzione del territorio mandamentale e solo le persone del maggior centro di Motta e della frazione principale di Gorgo hanno la convenienza e la opportunità di approfittarne.

Basta esaminare la topografia del mandamento per persuadersene.

D'altronde la maggior parte dei chiamati alla Pretura è costituita da poveri contadini e braccianti i quali non usano mai della ferrata, per risparmiarne il dispendio, e tanto meno ne approfitterebbero se per arrivare alla Pretura, dovessero, come nei più frequenti casi, allontanarsi dalla sua direzione, per raggiungere la Stazione della ferrovia.

Un contadino di Brische, di Villanova, di Sant'Anastasio, o di Campagna chiamato a testimoniare alla Pretura di Oderzo non percorrerà mai la lunga via che lo separa dalla stazione ferroviaria di Motta per portarsi ad Oderzo colla vaporiera, ma sulle vie carreggiabili che dalla frazione in cui abita menano più diritto ad Oderzo, andrà a piedi come se la ferrovia non esistesse. Osservando la carta topografica dovremo persuaderci che questo succederà nella più parte dei casi.

E così la soppressione oltre che di maggiore spesa allo Stato per diarie e per indennità chilometriche, sarebbe di grande danno all'agricoltura, perchè i contadini sarebbero distolti dal lavoro dei campi per un tempo molto maggiore di quello che l'amministrazione della giustizia loro richiederebbe mantenendosi qui l'ufficio della Pretura.

4.

Condizioni climatologiche.
Ordinari rapporti d'interesse e comparativa importanza dei vari centri di popolazione.
Importanza storica delle sedi e tradizioni locali.

Il capoluogo di Motta è situato alla longitudine di gradi † o.° 08' 50" 48 del meridiano che passa per monte Mario di Roma, ed alla latitudine (1) di gradi 45° 46' 27" 20 e misura alla soglia della casa comunale l'altezza di metri 7.441 sul livello del mare.

Esso è posto ad eguale distanza dai monti e dal mare, a 30 chilometri circa da Conegliano, capoluogo del suo circondario giudiziale, ed egualmente a 30 chilometri circa dal porto di Falconera, presso Caorle, località resa celebre specialmente per la vittoria riportatavi dai Veneziani sui Piranesi e sugli altri pirati istriani che avevano commesso il ratto delle Marie.

Questa sua situazione mediana lo fornisce di buonissima aria e di un clima temperato, non eccessivamente caldo all'estate, e non eccessivamente freddo all'inverno, per cui non vi dominano malattie di carattere endemico.

Esso ha una storia e delle tradizioni, dalle quali, più che da ogni altra fonte, attinge gli argomenti del suo [illegible] a mantenere la propria sede giudiziaria.

Nel codice Teodosiano si legge che nell'anno 370 dell'Era nostra l'imperatore Valentiniano « *Liquentiæ pontem, in agro opitergino, reparandum curaverat* » e tutti gli scrittori si accordano a ritenere che ivi si intendesse parlare di questa terra, la quale fino da allora meritava adunque le cure dell'imperatore.

Ma senza risalire a tempi tanto lontani, chè compito nostro non è l'indagine storica, è pure prezzo d'opera dire che l'antico Castello di Motta apparteneva prima del secolo decimo ai Patriarchi d'Aquileia e che ad essi

---

(1) Rilevata precisamente alla Basilica di Santa Maria dei Miracoli.

lo contendevano e talvolta lo ritolsero i Caminesi, ai quali venne donato nel 1029 dall'imperatore Corrado Secondo.

Bianchino da Camino lo cedette nel 1195 alla città di Treviso, e nel 1291 da Bianchino e Tolberto da Camino venne posto sotto la protezione della repubblica veneta, la quale nel 1337 lo tolse a Mastino della Scala.

In seguito fu per breve tempo occupato anche dai Carraresi, ma nel 1383 essendo passata sotto il dominio della Serenissima tutta la marca trivigiana, Ricciardo da Camino lo cedette ai Veneziani.

Fu poi preso e ripreso più volte massime al principio del secolo XVI al tempo della lega di Cambrai, ma successivamente rimase definitivamente in possesso della potente repubblica (1).

Fin da quei tempi ai suoi importanti mercati e fiere annuali convenivano specialmente gli abitanti *(districtualii)* delle località che gli erano soggette, (2) i quali trovavano qui il modo di soddisfare ad ogni loro bisogno, perchè i rettori del Castello curarono sempre con savio accorgimento e con intelletto d'amore questi antichi loro istituti.

La Podestaria della *Magnifica Comunità de la Mota* si reggeva secondo proprî particolari statuti, era assistita da un Collegio di Nodari per tutti gli affari civili e contrattuali (3) ed amministrava, in nome della repubblica, giustizia civile e penale sopra tutto il soggetto territorio (4).

La popolazione che fin d'allora conveniva a Motta per gli ordinarî rapporti di traffico, per le proprie occorrenze civili e contrattuali, e per ricorrere al ministero del giudice, era quella delle varie località che costituiscono l'odierno mandamento (5).

Qui adunque fu sempre amministrata giustizia, e questa sede giudiziaria, che sopravvisse a tanti cambiamenti di governo ed a tante vicissitudini e sconvolgimenti politici, seguiti durante cinque secoli, come sopravvisse alla grande rivoluzione del secolo passato, resterà invulnerata anche dalla legge del 30 Marzo 1890.

---

(1) Riportiamo in fine al numero **2** degli allegati le note che abbiamo in proposito desunte da scrittori reputatissimi di cose storiche.

(2) Reputiamo opportuno di convalidare la nostra asserzione, riportando al numero **3** degli allegati due importanti deliberazioni del Consiglio comunale del Dicembre 1492 e dell'Aprile 1503 da cui si desume la rilevanza dei mercati di quell'epoca e che erano precisamente il convegno degli abitanti del territorio che presso a poco costituisce l'attuale mandamento.

(3) Vedi documenti relativi all'antico Collegio dei Nodari di Motta, riportati fra gli allegati al numero **4**.

(4) L'archivio della locale Pretura, in buon ordine, ed in sufficiente stato di conservazione rimonta al **1512**. L'archivio del Municipio rimonta invece al **1466**. Dicesi che un incendio vi abbia distrutto ogni più antico documento.

(5) Vedi documenti riportati al numero **5** degli allegati.

Perchè i rapporti ordinarî d'interesse della popolazione del mandamento col Comune di Motta sono antichissimi, come sono antichi e storici quelli di Motta colla città di Treviso, naturale capoluogo della nostra provincia, mentre nessun necessario rapporto si ha coi comuni che sono sede di altre Preture o con Conegliano, residenza del Tribunale.

L'importanza storica di Motta, accennata fuggevolmente, ma sufficientemente documentata, e che potrebbe esserlo molto di più, se l'indole e lo scopo di questo lavoro lo comportassero, suffragano potentemente la richiesta del Municipio perchè la sede giudiziaria vi sia mantenuta.

Ed è suffragata non meno anche dall'importanza attuale del capoluogo, dalla sua operosità, dal suo movimento economico, dalle sue industrie e dai suoi commerci.

Abbiamo già veduto nel capitolo 2°. relativo alla popolazione, riassunto in apposito specchio, il movimento generale della Banca popolare cooperativa di Motta di Livenza la quale mette in circolazione più di 20 milioni di lire all'anno.

Questa cifra dà un'idea abbastanza chiara dell'indole commerciante di questa popolazione, la quale ha un potente ausiliario dei suoi commerci, specialmente per la esportazione dei suoi prodotti e delle sue derrate, e per la importazione di concimi, di grani, di vini e di altre vettovaglie da Venezia, dagli scali dell'Istria, del Quarnaro e delle Puglie, mediante la comoda via del suo Livenza, navigabile, come è noto, fino a Pordenone e che è il più importante bacino di navigazione di queste provincie.

Qui si tengono quattro antiche fiere annuali:

1. della Madonna di Marzo (25, 26 e 27 di Marzo),
2. della Madonna di Agosto (15, 16 e 17 di Agosto),
3. di San Martino (11 e 12 Novembre),
4. di San Nicolò (6 di Dicembre),

e due mercati settimanali, il Martedì ed il Sabbato, ai quali concorre la popolazione di molta parte della nostra provincia e delle finitime, per attendervi al commercio di animali, granaglie e derrate di ogni specie e per diffinire le proprie transazioni commerciali e civili. Col decreto reale 1 Gennaio 1880 numero 5225 (serie 2.a), riconosciuti perciò necessarî nel mandamento due nodari, furono stabilite le relative sedi in questo capoluogo.

Fra le industrie a cui si dedica particolarmente questa popolazione, tiene il primo posto quella dell'allevamento dei bachi da seta, i quali nel territorio del mandamento danno abbondante e ricercato prodotto, che si calcola ascendere a 150.000 chilogrammi di bozzoli all'anno.

Il mercato dei bozzoli a Motta da lungo tempo ha acquistato della rinomanza, perchè vi si fanno degli ammassi assai considerevoli di tale

merce, e vi affluisce la produzione oltre che dei comuni del mandamento anche di molti altri delle vicine provincie di Udine e di Venezia.

A Motta funzionano molta parte dell'anno alcune filande da seta, tra le quali due a vapore, e complessivamente con 100 bacinelle.

Il prodotto della seta che vi si ottiene arriva in media a Chilogrammi 7000 per anno.

Merita poi menzione speciale l'allevamento dei bestiami, che vi sono assai ricercati, specialmente ad uso di macelleria, i quali colle granaglie, colle pollerie e con altre derrate costituiscono la principale merce di questi fiorenti e popolosi mercati.

Ad ulteriore ragguaglio delle condizioni economiche del mandamento e della comparativa importanza dei comuni che lo costituiscono, reputiamo opportuno di inserire il seguente specchio dimostrante la rendita dei terreni, dei fabbricati, e della ricchezza mobile, e delle imposte governative corrispondenti, perchè se è vero che la misura delle imposte costituisce la dimostrazione del grado di agiatezza e di attività dei cittadini, da quello si desuma quell'importanza economica e quell'operosità che fin qui ci siamo studiati di descrivere.

COMUNI del Mandamento	Popolazione legale al 31 Dic. 1881 —	Rendita censuaria dei terreni —	Rendita definitiva dei fabbricati —	Redditi della ricchezza mobile —	IMPOSTE GOVERNATIVE				
					Sui terreni — Lire	Sui fabbricati — Lire	Sulla ricch. mobile — Lire	Totale — Lire	Quoto per ogni abitante — Lire
Motta di Livenza	5.998	103.442.80	62.491.62	158.077.86	24.331.90	10.154.89	22.123.72	56.610.51	9.43
Cessalto	4.197	104.758.67	9.822.59	16.452.38	24.641.42	1.596.17	2 811.91	29.049.50	6.92
Gorgo al Mont.	3.215	60.868.15	6.742.29	17.724.22	14.317.46	1.095.62	2.954.64	18.367.72	5.71
Chiarano	3.303	72.479.81	6.124.50	13.199.46	17.048.76	995 23	2.056.13	20.100.12	6.08
Meduna di Liv.	1.987	26.672.48	6.052.82	13.046.48	6.273.92	983.58	1.880.44	9.137.94	4.60
	18.700	368.221.91	91.233.82	218.500.40	86.613.46	14.825.49	31.826.84	133.265.79	7.12

CONCLUSIONE

Sotto qualunque aspetto si esamini la condizione del mandamento di Motta di Livenza, in relazione alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 Marzo 1890, noi crediamo di avere dimostrato che esso ha diritto di continuare a sussistere.

Gli affari consumati in quantità tale da turbare l'andamento normale di un altro mandamento a cui potesse essere unito — l'incremento della popolazione e dei suoi affari, — le sue industrie, le sue risorse e le sue eccellenti condizioni morali — la estensione territoriale e la sua posizione topografica, che lo costituiscono una unità a sè benissimo delimitata — le distanze soverchie per arrivare ad altra Pretura vicina — le strade carrozzabili *ab antiquo* costruite convergenti a questo capoluogo — le ottime condizioni del clima — la consuetudine di interessi e di rapporti cinque o sei volte secolari — l'importanza di Motta, anche attuale, come centro di industrie, di lavori, di traffici e di movimento economico (sia detto senza iattanza) superiore a quello di qualunque altro dei finitimi mandamenti e per ultimo la sua storia e le sue centenarie tradizioni, sono tutti elementi di vitalità e di forza che per gran tempo ancora si contrapporranno ad ogni idea di sopprimerlo.

Nella prima organizzazione territoriale austriaca, dopo la cessione del Veneto all'Austria, Motta di Livenza fu designata a capoluogo di distretto, vale a dire a sede di Commissariato e di Pretura.

Tali istituzioni furono qui mantenute fino al 1853 in cui, senza rimpianto, si vide sopprimere il Commissariato: senza rimpianto, perchè in quell'eroico periodo di preparazione ad imprese patriottiche punite con efferate persecuzioni, col bastone e coi ceppi, lo avere in luogo la imperiale e regia autorità era triste ed odiato privilegio di molestie, di spionaggi e di insidie.

Se questa cittadinanza avesse allora sentito il patriottismo meno del proprio comodo e del tornaconto, avrebbe facilmente trovato il modo di conservare quell'ufficio, il quale le sarebbe di potente ausiliario per mantenere la Pretura, che ora non intende di perdere.

La sua Pretura è l'ultimo segno, è l'ultimo documento dell'avita importanza, è la memoria della sua storia, che è il suo orgoglio e la sua fierezza.

La Pretura è fiamma di civiltà, è simbolo della Patria, è l'anello di congiunzione della rozza campagna colla città colta e gentile.

La sua soppressione piomberebbe questo centro, tanto fiero ed operoso, tanto geloso delle sue autonomie, in quel vortice accentratore, che toglie ai cittadini ogni idea del proprio valore individuale, e che, malgrado ogni contraria apparenza, li allontana sempre più dalla persuasione di essere parte della sovranità nazionale e, quel che è più doloroso, dalla fiducia di essere efficacemente, equamente e nella stessa misura dallo Stato protetti.

La sua soppressione getterebbe questo capoluogo già celebre per i suoi Costantini, per i suoi Aleandri, per i suoi Scarpa, in una oscurità da cui non si rileverebbe mai più.

Il nostro voto più ardente è che tanta sventura non ci colga quando, infrante le straniere catene, questa terra fu unita alla gran madre comune, all'Italia, — che tanta ingiuria non ci sia recata per effetto di una legge veramente provvida e liberale, liberamente promulgata da un Parlamento nazionale, mentre regge il dicastero della Giustizia quell'uomo giustissimo che si chiama Giuseppe Zanardelli.

Motta di Livenza, il 15 Dicembre 1890.

Edoardo Tommasini

ALLEGATI

1.°

RELAZIONE

della Giunta municipale di Motta di Livenza,

presentata e letta nella tornata 3 Giugno 1890 del Consiglio comunale.

Signori Consiglieri!

Colla legge 30 Marzo 1890, n. 6702, il Governo del Re fu autorizzato a diminuire il numero delle attuali sedi pretoriali, di circa un terzo.

Il decreto relativo sarà pubblicato nel secondo semestre 1891, udito l'avviso di una Commissione da essere nominata da S. E. il Ministro Guardasigilli, e sentite le deliberazioni dei Consigli provinciali, a cui deve essere preventivamente comunicato lo schema della nuova circoscrizione giudiziale della provincia.

Quantunque pel numero accertato dei lavori della nostra Pretura, essa non dovesse correre pericolo alcuno, tuttavia persone autorevoli non riuscirono a dileguare dall'animo nostro ogni timore, attesa specialmente la vicinanza di questo capoluogo alla città di Oderzo, i buoni mezzi di comunicazione, resi ancor più buoni dalla via ferrata.

Voi già conoscete quale e quanta sia la trepidazione di tutti i cittadini di perdere anche questo ultimo vestigio dell'antica importanza di questa terra, la quale da lunghissima pezza ha sempre avuto, a norma dei tempi, propri istituti giudiziarii.

L'amministrazione del Comune, interprete del pensiero di tutta la popolazione, non deve lasciare alcun mezzo intentato per far valere i diritti storici di questa sede, dimostrando, come è facile, la vanità degli argomenti che possono essere elevati per deliberare la soppressione.

L'amministrazione del Comune vigilante sempre per la difesa di tutti gli interessi della cittadinanza, non può assolutamente restare inerte in questa grande occasione in cui è questione non dell'interesse soltanto, ma del decoro del paese.

La Giunta municipale è venuta perciò nella determinazione di chiedervi l'autorizzazione:

1.° di far compilare un memoriale documentato da cui risulti l'importanza tradizionale e storica di questo capoluogo, anche come sede di isti-

tuti giuridici e che dia dimostrazione della necessità della conservazione della sede pretoriale;

2.° di costituire una Commissione che presenti il detto memoriale a S. E. il Ministro Guardasigilli, alla Commissione governativa che deve dar parere circa alle sedi pretoriali da sopprimere, ai Deputati del 1.° e del 2.° collegio della Provincia, a tutti i Membri del Consiglio provinciale ed a tutti coloro ai quali la Commissione crederà opportuno rivolgersi.

Signori Consiglieri!

Noi non dubitiamo che Voi vorrete approvare le nostre proposte, perchè a Voi è ben noto che «*il mondo è dei solleciti*».

Motta di Livenza, 19 Maggio 1890.

La Giunta Municipale

Antonio Ancilotto, *Sindaco*
Alfredo Galletti, *Assessore*
Alessandro Co. dott. Frattina, *Assessore*
Giuseppe Canevese, *Assessore*
Giuseppe Ferrari, *Supplente*
Basilio Baseggio, *Supplente*

Edoardo Tommasini, *Segretario.*

Approvata dal Consiglio comunale ad unanimità di voti, con deliberazione 3 Giugno 1890, omologata dal regio Prefetto di Treviso col Visto 19 Giugno medesimo numero 9696.

2.°

DOCUMENTI E NOTIZIE STORICHE.

Dalla « **Storia degli Ecelini, di Giambattista Verci** » *vol. III, contenente il Codice diplomatico Eceliniano, Documento LXI.* 1195. 9 Aprile. *Ex schedis Canonici Avogarii desumptum ex collectione Scoti* —

(pagina 124).

Posta a Côi Tarvisii Biaquino de Camino facta.

. . . . . Ego iuro ad sacra iuvare, salvare et manu tenere Biaquinum tamquam quemlibet civem Tarvisii bona fide, et sine fraude, et Sua castra, et loca, et specialiter Caminum, *Cesalltum et Motam* et homnes habitantes, et nominatim Curiam Coneglani. Et si aliquid dictorum locorum destrueretur a Côi Tarvisii, seu occasione Côis Tarvisii, quod infra annum eque bonum per Côe Tarvisii reedificabitur, nisi verbo Biaquini voluntate remaneret . . . .

Documento CCXCV. 1285. *Ex Tabulario Communis Tarvisii.*

« Anno Domini MCCLXXXV. Ind. XIII. in libro N. 1. (pagina 528).

« Quaternus Capitulorum et testium inductorum per d.nos Tholbertum et Biaquinum fratres « filios q. Nobilis Viri D.ni Guecellonis de Camino et per Andream Grotum Notarium eorum pro- « curatorem contra Grandonium Notarium de Joanne Alacre Sindicum Côis Tarvisii coram discretis « viris d.nis Alberto Dobre, qui dicitur Rubens de Bùbno, Marzuto de Fratinis, Nicolao de Caserio, « et Gerardo de Pulcinigo Arbitris, Arbitratoribus et amicabilibus compositoribus in lite, contro- « versia et querela quam predicti d.ni Tholbertus et Biaquinus fratres habent, et habere videntur cum « Côi Tarvisii et cum dicto Grandonio Sindico sindicario nomine dicti Côis occasione Castri, Curie « et jurium et *iurisdictionum* ». . . . .

. . . .

6. Item quod existente d.no Eccelino de Romano cum exercitu circa pontem Plavis, et dicto d.no Tholberto existente cum eo cum exercitu, dictus d.nus Tholbertus existens in possessione, et quasi, spontanea voluntate commisit custodiam Castrorum suorum, scilicet Opitergii, *Mote*, *Cessalti*, Camini, Serravallis et Fregone dicto d.no Eccelino, ut deberet facere custodire dicta castra pro dicto d.no Tholberto . . . . . .

. . . .

(*Medesimo documento - pagina* 531)

. . . . ipse dixit (*Tholbertus*) quod ipse dederat dicto d.no Ecelino omnia sua castra, ut faceret custodire dicta castra pro eo. Et postea vidit, et fuit presens finito dicto exercitu, quando dictus d.nus Tholbertus conduxit dictum d.num Ecelinum Opitergium, Caminum, et *Molam*, et designavit, et dedit ei custodiam dictorum Castrorum et aliorum castrorum suorum ut faceret custodiri dicta castra pro ipso digno Tholberto.

Dal **Tentori**: SAGGIO SULLA STORIA CIVILE, POLITICA, ECCLESIASTICA, E SULLA COROGRAFIA E TOPOGRAFIA DEGLI STATI DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA — *Venezia, 1785 — (Vol. XII, pagine. 213-216).*

DISTRETTO O PODESTARIA DELLA MOTTA.

La *Motta* antico *Castello* situato là dove il fiumicello Montegano o Monticano entra nella Livenza, credesi dal celebre Cluverio e da altri rinomati geografi quello stesso luogo, che gli antichi dissero: *Ad Pontem Liquentiae in agro Opitergino;* luogo menzionato ancora nel codice Teodosiano e da Paolo Diacono. Molti furono i particolari Signori, che dominarono questo Castello; e difatto rileviamo dalla Storia, che esso Castello fu interrottamente sottoposto ai Patriarchi di Aquileja, ed a' Caminesi, ai quali era stato donato dall'imperatore Corrado II nell'anno 1029. Bianchino da Camino poi nell'anno 1195 lo cedette alla Trivigiana Repubblica; e poscia nel 1291 fu posto da Bianchino e Tolberto da Camino sotto la protezione della Veneta Repubblica. Nell'anno finalmente 1383 essendo già passata l' intera Trevigiana Provincia sotto il Dominio de' Veneziani, Ricciardo da Camino lo cedette interamente ai medesimi. Fu in progresso di tempo, e massime al principio del XVI secolo al momento della guerra prodotta dalla Lega di Cambrai preso e ripreso più volte; finchè rimase in pieno Dominio de' Veneziani.

La *Motta,* adunque al presente (1785) è una grossa terra situata in pianura sulla Livenza ai confini del Friuli. Viene essa governata da un veneto patrizio col titolo di Podestà, cui ubbidisce sì essa Terra, *come il suo Distretto, il quale è alquanto esteso* e fecondo, ma le sue strade sono assai fangose, e quasi impraticabili nel tempo del verno. È la *Motta* luogo assai mercantile e frequentato; numerose sono le fabbriche, e fra queste merita speciale riflesso la chiesa arcipretale, modello dell'immortale Giacopo Sansovino, di cui la Comunità ha il padronato. Fuori poi dell'abitato si vede un convento assai vasto colla bella chiesa dei Padri Minori Osservanti. Si trovano nella *Motta* due tintorie e due fabbriche di cappelli, e nel mese d'Agosto per due continui giorni vi si fa una Fiera franca, che riesce di molto concorso. Fu la *Motta* patria del rinomato letterato Francesco Mottense, e del celebre Cardinale Girolamo Aleandro Arcivescovo di Brindisi, il quale terminò i suoi giorni in Roma nell'anno 1542; benchè il suo corpo trasportato alla Patria in onorata urna riposa sopra la Porta Maggiore del Duomo. Della stessa famiglia fu pure Girolamo Aleandro, detto il Juniore, lodato dall'Eritreo.

Dal **Bonifaccio Giovanni**: ISTORIA DI TREVIGI, *Venezia 1794 pagine 146-147.*

Essendo in quei tempi (1) stati cacciati i Campo San Pieri da Padova dal marchese Azzo d' Este, e da Ezzelino suo cognato; mentre Ezzelino era rimasto in Padova per le cose del Marchese; Gerardo e Tiso Campo San Pieri e Bianchino da Camino, avuta secreta intelligenza con Corrado, vescovo di Trevigi, il vigesimo settimo giorno di ottobre (1195) furtivamente entrarono nella città, della quale fatti uscir coloro, che gli erano sospetti coi loro partigiani, quivi si fermarono; e

(1) Ultimi anni del secolo XII.

Bianchino per esser meglio trattato dai Trivigiani, si fece lor cittadino, e con promessa di stare in Trivigi ogni anno due mesi a tempo di pace e tre a tempo di guerra; e di tener ai trivigiani aperti i suoi castelli quando si guerreggiasse rinunziando ogni sua pretensione, ch' egli potesse contro di loro avere per la sentenza già fatta dagli arbitri Veronesi e Mantovani; ed all' incontro Corrado vescovo, Aldrighetto da Cavasio, Andrea da Rossano, Gerardino da Crispignana, e Guidone Ainardi consoli, a nome della Comunità lo riceverono come buon cittadino, promettendogli di difender lui e suoi castelli in ogni occasione, nè punto pregiudicare le sue giurisdizioni. *E il seguente giorno i Trivigiani mandarono a pigliar possesso del Castello della Motta posto sopra la Livenza.* . . . . .

pagina 212. (1259, dopo vinti i Da Romano)

Partito Alberigo dalla città, i Trivigiani (dei quali Guglielmo Rangone da Modena era Podestà) con l'arme ricuperando la libertà scacciarono i soldati del tiranno. I Fuorusciti ch' erano in Padova, intesa la fuga d'Alberico, il settimo giorno d'Ottobre per la via di Noale vennero a Trevigi, e appresentatisi alla porta d' Ogni Santi, dal Popolo con grande allegrezza ricevuti tra loro s' amicarono, dando la colpa dei passati dispareri a Ezzelino e ad Alberico. Altri Fuorusciti trivigiani . . occuparono Uderzo. *E Bianchino da Camino favorito da' Furlani prese la Motta,* Camino, *Cesalto* ed altre Fortezze del Cenedese . . . .

pagina 397. (1359)

E parendo all' istessa Repubblica per sospetto che ella aveva di Francesco da Carrara, di non lasciare il castello di Noale . . . . . mandò Lorenzo Zantanni a guardarlo . . . . . *E similmente mandò un altro capitano alla Motta, ch'era delle figliuole di Tolberto da Camino,* acciocchè il Da Carrara, o altri, che de' Veneziani amici non fossero, non occupassero questi luoghi con pregiudizio della Repubblica. . . . .

pagina 426. (1383)

. . . . invano maneggiatasi la pace (1) , . . . le parti ripigliarono l'armi . . . . Nè avendo potuto il Da Carrara trar fuori le genti ch'erano alla guardia della città, non volendo affaticarsi indarno nell'oppugnar Trevigi, mosse 'l campo contro Uderzo, e facilmente l'acquistò, e *insieme la Motta,* Fregona, e Torre, luogo di Gerardo Caminese, per non esser presidiati, nè ben difesi, vennero in suo potere. . . . .

pagina 457. (1410. Durante la guerra della repubblica col Re d'Ungheria per il possesso del Friuli).

Presidiate dunque le terre del Trivigiano, elle si mantennero, benchè molte volte gli Ungheri tentassero d'ottenere per forza Conegliano, Castelfranco ed Asolo; ma più volte ributtati si astennero di più infestarle, danneggiando però in molte parti il Trivigiano . . . . . Pippo da valente e sagace capitano adoperandosi, acquistò facilmente la fortezza di Covolo, il Castello della Scala *e quello della Motta,* per la qual perdita Biagio Magno e Giacobo Quirini, che erano alla difesa di quei castelli, furono in Vinegia carcerati. . . . .

pagina 458. (1412)

Passato il rigore del verno i Vinizìani mandarono Niccolò Barbarigo con tre galere, 28 Ganzaruoli, e 50 barche armate di balestrieri e d' artiglierie su per la Livenza *per combattere la Motta,* Portobufaleto, ed altri luoghi, che in quel contorno erano stati in nome di Cesare da Pippo occupati e inviarono poi anche a quella volta gente d'armi all' obbedienza di Carlo Malatesti; nè però

(1) Tra il Carrara e Leopoldo duca d' Austria.

poterono far profitto alcuno. E sdegnati molto co' castellani e i villani del Friuli perchè essi avessero in più occorrenze favorito Cesare, spinsero cinquemila cavalli, Balestrieri ed altri fanti con molti guastatori che erano in Trivigi a dare il guasto al Friuli . . . . . E poi avviatasi una parte dell'esercito *verso la Motta*, le diedero molti assalti per terra e per acqua, e la batterono anche con alcuni pezzi d'artiglieria, ma difendendosi quei della terra valorosamente, ne restarono d'ambedue le parti uccisi molti, ed intesosi la venuta del capitano unghero levandosi da questa espugnazione vennero a Trivigi. . . . .

pagina 515. (1511).

Intanto l'esercito Cesareo di settecento uomini d'arme, mille cinquecento cavai leggieri e settemila fanti tedeschi, e Guasconi sotto l'obbedienza di Monsignor Della Palissa s'incamminava per venire nel Trivigiano . . . . . passata la Piave, ottenne Uderzo, *Motta* e Sacile, che non erano guardate. . . . .

pagina 518.

Partiti i nemici del Trivigiano, Conegliano, Serravalle, Uderzo *e la Motta* volontariamente sotto la repubblica ritornarono. . . . .

3.°

SUI MERCATI DI MOTTA

Die Dominico Secundo Decembris 1492.

Cum illi qui præsunt regimini debeant esse vigilantes et solliciti circa bonum publicum: ideo pro bono et utilitate comuni terræ *Mothæ atque districtus*: Magnificus et generosus dominus Joannes Cornario dignissimus potestas dicti loci *Mothæ :* Considerans quod esset bonum provvidere quod una vice pro qualibet ebdomada in die veneris fiat mercatum in plathea Mothæ: quo *districtuales et alij alterius jurisdictionis* convenirent, defferentes res venales et quæ ad usum et necessitatem et commodidatem inhabitantium et quorumcumque facere possunt: Et intelligens quantum hoc esset utile et commodum terræ et pauperibus ruralibus: quia duplex effectus ex hoc resultaret quia personæ emere volentes invenirent res et comuni pretio et ipsi rurales et *maxime districtuales* venderent vina, blada, pullos et alias res suas convenienti pretio et invenirent emptores diebus mercati: propter quod se subvenire possent, et solvere creditoribus suis absque distractione et venditione rerum suarum per manus offalium: quod est totalis ruina et iactura subditorum, prout experientia docet: Et si fiat mercatum sit providendum: quod ubi pro eorum benefitio introductum est, non cedat in eorum malefitium: videlicet quod si pauperes rustici concurrunt ad mercatum non detineantur personaliter, neque currus vel bona sua intromittantur, vel pro pignore accipiantur, aut modo aliquo impediantur: nec et ipsi ad alicuius istantiam citentur aut conveniantur pro aliquo die: Et hoc modo si detur eis liber et tutus accessus et redditus invitentur omnes ad incohandum, et inceptum conservandum, et ampliandum dictum mercatum: Ideo consideratis omnibus prædictis diligenter, Convocato Consilio terræ Mothæ de mandato prefati magnifici domini potestatis: ubi in loco solito congregatis Civibus, facta fuit proposta per prefatum magnificum dominum potestatem inter ipsos Cives habita debita consultatione: Et multis dictis et in medium propositis tandem posita fuit pars tenoris suprascripti ut sequitur: videlicet quod fiat mercatum de cætero qualibet ebdomada in die veneris supra plathea Mothæ, et quod *omnes districtuales quam alterius territorij* tuto et libere venire aut mittere possint res suas ad vendendum et illi qui talibus diebus inventi fuerint in veniendo, stando, aut redeundo per totam diem intelligantur habere salvumconductum talem, quod neque in rebus, neque in personis pro debitis privatis cuiuscumque personæ etiam privilegiatæ molestari non possint: salvis datiis et creditis illustrissimi ducalis dominii nostri Venetiarum et causis criminalibus: declarando quod non possint citari (ut supradictum est) ad instantiam alicuius privati, conveniri neque carcerarj: Et similiter res et bona cuiuscumque quæ ad dictum mercatum ducerentur: sicut currus et animalia vel portarentur, sicut res aliæ: non possint intromitti vel pro pignore accipi, vel modo aliquo impedirj, sed tam personæ quam res tam emere volentes quam vendentes tali die mercati hoc beneficio gaudeant ad honorem et gloriam Illustrissimi ducalis dominii nostri ad Cujus Celsitudinem mitti debeant nuncii pro confirmatione huius sanctæ et salubris provisionis: et suplicari per oratores huius fidelissimæ Comunitatis elligendos: Et si obtentum fuit debeant predicta proclamarj in locis solitis et dari notitia per terras, ad terras et castellos circumvicinos: et inviolabiliter observarj.

In quo quidem consilio interfuerunt infrascripti cives.

S. Franciscus Corona
S. Matheus guerra
S. Gasparinus guerra
S. Nicolaus guerra
S. Franciscus aromatarius
S. Ludovicus Corona
S. Jacobus longo
S. Bartholomeus hendrici
S. Bernardus hendrici
S. Melchior placentinus
S. Zanesius tonsor
S. Franciscus Zago
S. Nicolaus fratolinus
Magn. Bartholomeus capselerius
S. Marcus vercetus
S. Thopholus del baio
Magn. Blanchinus cerdo
S. Joannes a massa

Posita fuit suprascripta pars: addito quod ad hoc deputentur pro confirmatione habenda a serenissimo dominio S. Jacobus stella et S. Matheus del guerra sine salario, (attento quod ex aliis causis pereant Venetias) Et quod fiat mercatum diebus veneris.

Capta fuit per ballotas XVI de sic.
De non . . III existentibus.

Die VI suprascriti in festo sancti Nicolai.

De mandato prefati magnifici domini potestatis per Alovisium Johannis petri præconem sub logia adstante populi multitudine proclamata fuit suprascripta pars capta in omnibus ut in ea.

Die dominico 2° mensis aprilis 1503

Congregato Consilio terræ Mothæ de mandato magnifici Domini potestatis pro infrascriptis peragendis in quo quidem consilio interfuerunt infrascripti consiliarii ut p.°

Idem Magnificus dominus potestas (1)
S. Melchior placentinus sindicus
S. Hieronymus del guerra
S. Jacobus longo
S. franciscus rizatus notarius
S. ludovicus longo
S. nicolaus fratolinus
S. franciscus aromatarins
S. Baptista del guerra
Mag. michael Ciroycus
S. ludovicus Corona
Mag. petrus Zanesii
Mag. raphetus de fuscardis
Mag. Bernardus Cerdo
Mag. Antonius Sutor
Mag. matheus verzetus
Mag. franciscus Zanesii
S. Bernardus Corona
S. cristophorus matarella.

Per S. Hieronimun del guerra unum ex consiliaribus posita fuit pars tenoris infrascripti et presentata in scriptis mihi cancellario:

Tenor partis de qua ultra:

Conciosia chel sia introducta una malla et pessima consuetudine: che li zorni che se doveria spender nel servitio del omnipotente idio et maria per adimplir el suo comandamento Sabbata sanctifices videlicet le domenege et altre feste principali se fanno li merchati de comprar et vender contra el predicto comandamento. Impercio per obviar a simel errori et manchamenti et per far che ogni uno viva da boni cristiani: Landerà parte in questo nostro conseio che de cetero non si possi più portar robe per vender suxo la piaza e al zorno de le feste commandate sotto pena de perder le robe: Ma ben si per utile de le anime nostre come dei corpi se intenda de cetero esser merchado publico et franco ogni Sabbado suxo la piaza del castel de la Motha: *Zoè conzosia chel siano ville numero 18 sottoposte al castello de la Motha da la banda del trivisan:* chel siano obligate ville quatro per cadaun Sabbado a dover vignir a questo merchado, zoè una persona per luogo et cadaun sia obligato a portar a vender de le robe se atroverano de cadauna sorte: ac tamen condictione che cadaun possi vignir a detto merchado liberamente: si quelli sono debitori de condemnaxon come de altri debiti privati: Exceptuando quelli che fusseno condemnati per membro: ma de cadaun altro debito non possi esser retenuti: Et quelli che serano deputati et non vignirano el suo zorno cum qualche robe, Caza ala pena de soldi quatro per cadaun da esserghe tolta immediate: la qual pena sia divisa in questo modo videlicet un soldo sia del nostro cavalier de comun: un altro sia del cavalier del magnifico m. lo podestà: El resto de la nostra comunità: Cum hac tamen condictione che ditto cavalier de comun siano obligato a tuor in notta su uno libro tute le ville et el nome de li patroni de le caxe et compartir quatro ville per Sabbato secundo a lui parerà de dar principio et poi seguitar per ordene et ogni Sabbado siano obligati de invistigar de villa in villa se haverano mandato a ditto merchado: et quelli non sarano venuti el ditto cavalier siano obligato tignirne bon conto sotto vinculo de Sacramento.

Qua parte proposita per S. Hieronimum antescriptum et facta disputatione et longo sermone circa hoc: Ballottata ad bussolos et ballotas fuit Capta non obstantibus sex in contrarium.

---

(1) Era Podestà il Nobil Uomo Zaccaria Morosini.

4.°

DELL'ANTICO COLLEGIO DEI NODARI DI MOTTA

DIE xviiij SEPTE 1485.

Convocato et congregato hon. Consilio Comunitatis mothæ ad sonum campanelæ more solito. In Canc.ria in quo aderant :

M.us D. Potestas
S. Babta de rizatis
S. Marinus del guerra
S. Titianus Sindicus
S. Zanesius tonsor
S. Franciscus Tonsor
S. Jacobus Longus

S. Nicolaus, S. Matheus, S. Gasparinus, S. Maurus — del guerra
S. Nicolaus fratolinus
S. Ermolaus aromatarius
S. Franciscus aromatarius et
S. Biachinus Caligarius.

. . . .

. . . .

In eodem Consilio preterea. — Expositum fuit per S. Bab.tam Rizatum et S. Marinum del guerra. — Quod cum ab aliquibus annis Citra In oppido mothæ creverit et in dies crescat numerus notariorum propter augmentationem Rerum occurentium. In tera mothæ *et districtus*. — Et perutile foret non quoad emolumentum sed quoad polyticum vivere, procurare q. Ipsi notarij obtineant ab Illustrissimo Ducali Dominio gratiam sedendi ad banchum Juris, scribendo, acta civilia occurentia, Juxta eorum supplicationem alias sub Magnifico Domino Benedicto mauro Impetratam et prout fit In cæteris tarvisanæ oppidis, Ponatur pars ut eatur ad prefatum Illustrissimum Ducale Dominium cum dicta supplicatione et procurare ut talis pars obtineatur.

Quibus omnibus per S. Titianum Sindicum insinuatum fuit quod non Intendebat quod sumptibus Comunitatis talis gratia obtineatur quia non cedit ad utilitatem ipsius Comunitatis sed ipsorum notariorum tantum. Qui si voluerint aliquid Impetrare sumptibus suis Impetrent.

Unde Per Magnificum Dominum Potestatem propositum fuit quod eatur sumptibus notariorum et non Comunitatis. — Cum hoc pacto quod qui voluerint gaudere benefitio talis gratiae Infra terminum mensium duorum debeant contribuisse sumptibus est expensis predictis. Aliter elapso termino quod non possint Ingredi Collegium ipsorum notariorum et gaudere benefitio gratiæ nisi solverint prout faciunt In ceteris locis tarvisanæ.

Que pars balotata fuit et pro Parte Bal.to xiij non bal.a 1.a Et capta fuit.

Et Magnificus Dominus potestas antedictus omnibus prædictis suam interposuit auctoritatem et judiciale decretum cum hoc quod non preiudicet Cancellario futuro nomine designato, nec coadiutori ejus. Et mandavit vigore partis predictæ fieri manifestum prompte in aliquas Comunitates per Collegium . . . . . . deputari pro obtinenda gratia predicta.

Presente S. Petro de Zochis Cancellario non consentiente et protestante etc.

Die Dominicæ 27 Oct. 1538. In cancelleria comunitatis.

Congregato Consilio Sp. Comunitatis Motthæ Interfuerunt Consiliarij n.° 16. computata persona Magnifici Domini potestatis.

. . . .

Ulterius Dominus Johannes Longo unus ex consiliarijs presentavit Infrascriptam partem In scriptis quam institit legi et ballotari debere.

Quæ pars de mandato Magnifici domini potestatis lecta et ballotata fuit, ac Capta per ballotas 15 prosperas, una In contrarium non obstante.

Ellectio duorum oratorum

Magnificus dominus potestas Ellegit	+ D. Vincentium Corona	Pro 10. C.	5.
Dominus Johannes rizatus	+ De Johannem Longo	Pro 12. C.	2.
Dominus Hieronimus granza	— D. Vincentium Aleandrum	Pro 5. C.	9.
Dominus Vincentius Corona	— D. Johannem De rizatis	Pro 3. C.	11.

Tenor partis predictæ talis est:

De quanta excellente benignità al continuo sia stato lo Illustrissimo et Excellentissimo Dominio veneto verso gli sui fidelissimi populi et quanta clementia habi usato verso quelli, lo Indica et dimonstra gli largi doni, meliflue Immunità, et perpetui privilegij Concessj et gratis conferti per lo prelibato Ex.° Ducali Dominio In diversi tempi alle sue fidelissime Comunità, sì della magnifica Cità, come delle Sp. Comunità delli Castelli et loci sui di terra ferma, Et presertim della magnifica Cità di Treviso, Trivisana, Ceneda et Cenedese, alla qual Magnifica . . . . . . del predicto prelibato Dominio ab Initio Dominationis gli fu concesso in privilegio che Tuti gli offitij della Cità et di Trivisana et Cenedese fussero reservati et conferitj alli sui Citadini originarij nodari et populari, si come per la forma di esso privilegio si leze.

Cum Il favor del qual dicta Cità et Castellj hano avuto et conseguito quanto per quello si leze, Excepto che questa povera tera della motta quale allj tempi preteriti, non advertendo a tanto dono già concessogli hano lassiato passar ogni loro dignità et utile haveano sicco pede.

Non havendo ricorso al fonte perfetissimo delle gratie lo prelibato Ex.te Dominio, Dal qual non solum se aria receputo l'offitio che gli Nodari di questo loco potessero Conseguir Il benefitio di Haver uno Collegio de' Nodari cun il Civil Tuto, Estraordinarij Examinationi de Testimonij, Stridæ, Camera de Pegni, Comissioni, Assecurationi de Dote, beni Stabeli, Registro de letere et di Instrumenti di qualunque sorte, Datii, possessio turbato, et Bollete di qualunque sorte: Ma magior dignità et utili il che per il passato saria stato de grandissimo utile a questa povera tera, et magior saria al presente, che convengono li populi substenire magior graveze per le Juste cause ben note a Tuto Il mondo. Et Jmperò:

L'andarà parte che per questo spettabile Consilio siano Ellectj Dui oratori a bossolj et ballote qualli si habino a conferir allj piedi della nostra Illustrissima Signoria prelibata, overo allj piedj dello Illustrissimo et Excellentissimo consilio di X et a quello cum ogni debita sumissione et Reverentia supplicar che per gratia Sua ne sia concesso a benefitio di questa sua fidelissima Comunità della Motta. In perpetuo uno Collegio de' Nodari da esser fatto et ordinato per questo spettabile consilio della motta per capitula si a benefitio *generaliter di questa tera*, come ordinarie delli nodari da esser Ellecti et comprobatj per ditto Consilio concedendo autorità a ditti Nodari de Collegio di poter scriver li Acti preditti Civilli er mixti et conseguir lo suo debito emolumento et utile Iuxta li ordeni della tera, reservato Jl Criminal simplice allj Cancelierj dellj M.ci Rectorj de Tempo Jn Tempo venirano de qua in Regimento, Alli qualli oratorj se dia autorità in tanti bisogni del Ex.te Dominio di offerirgli: omnia fortunas pignora chara fidem: et specialiter Campi Cento del nostro paludo over Canedo esistenti pro Indiviso *cum li districtualij* deli qualli Il prefacto Illustrissimo ducal Dominio possi disponer a suo libito ad Laudem Dei omnipotentis.

Et hoc finita gratia del presente Sp.le Cancelier.

(Venezia Archivio Senato Terra Filza 30)

Die XXIX Decembris 1559.

Quoniam officium Tabellionatus per quod memoria, et essentia actionum nostrarum consistit, perpetuatur et conservatur adeo confuse inordinate impediteque et negligenter in hoc Castro Mothæ *et territorio* pertractatum est, et pertractatur ut plerumque tum ex imperitia aliquorum ex notarijs qui ne dum latine sed nec vulgari sermone sciunt conficere instrumenta, Testamenta et alias publicas scripturas, tum ex nimia negligentia aliquorum qui tenent abreviaturas suas in et super politiis, et foliis cartarum inordinatis, non reponentes, seu registrantes eas in prothocolis, de facili amittendas, Tum asportatione scripturarum notariorum forensium, que reperiri non possunt, orta sunt, et in dies oriuntur scandala, et lites inter homines, in eorum maximum detrimentum, et non sine aliquo dedecore huius terre quod non est ulterius tollerandum, sed imo pro bono publico, et honore huius loci est salubriter providendum. Verum quia nullus melior modus invenitur, per quem dictum Tabellionatus officium rectius et peritius regulari, et fieri possit quod per erectionem Collegii notariorum cuius censuræ timentes Juvenes professuri artem notariæ, omni suo studio et conatu incumbent bonis literis et moribus, ne in examine de illis ut infra faciendo reprobentur, et ita terra nostra nobilior et floridior fiet viris probis et literatis. In nomine igitur Dei nostri, Jesu Christi et sancti Nicolai protectoris nostri:

Vadit pars posita per Excellentissimum Doctorem Dominum Hieronymum Albanum quod per hoc Spectabilem Consilium eligantur quinque ex notariis seniores et peritiores Incolæ et cives Mothæ qui representent et sint ipsum Collegium et pro Collegio notariorum habeantur, Et notarius senior sit et esse intelligatur prior Collegii, et facultatem habeant collegialiter congregati ad presentiam Magnifici Domini potestatis qui pro tempore fuerint recipiendi ceteros notarios in ipso Collegio ad bussolos et ballotas, pro Idoneis approbatos et ita perpetuis temporibus servetur, cum modis et ordinibus infrascriptis et aliis de cetero fiendis pro bono et utili dicti Collegii et quod presens pars postquam fuerit capta in hoc spectabile Consilio decretetur a Magnifico Retore nostro mittaturque ad pedes Illustrissimi Ducis Dominii nostri et ab eius celsitudine ex sua mera gratia et benignitate, cum suo Excellentissimo Senatu approbetur, pro illius perpetua et inviolabili executione et observatione.

Quod nullus notarius accipi possit in dicto Collegio neque probari nisi sit Civis, vel popularis terræ Mothæ, et in ea habitet, et sustineat gravedines cum Communi Mothæ, excedatque ætatem annorum XVIII et examinetur per duos ex notariis peritioribus Collegii, tunc deputandis in ipso Collegio ad presentiam Domini potestatis congregato:

Quod nemo notariorum sit et esse intelligatur approbatus, et assumptus de Collegio, neque describi possit in matricula notariorum, nisi ballotatus in ipso Collegio, habuerit duas partes ex tribus ballotarum dicti Collegii.

Quod nullus notarius tam exterus, quam habitator Mothæ possit de cetero exercere artem notariæ, tam in terra Mothæ, quam eius territorio, præter illi, qui fuerint de Collegio et in matricula notariorum descripti, et contrafacientes cadant ad pænam librarum quinquaginta parvorum, quarum medietas sit Magnifici pretoris Mothæ; et alia medietas applicetur ipsi Collegio et hoc toties, quoties fuerit contrafactum, et nihilominus, omnes scripturæ; vel Instrumenta, quæ taliter fierent, ipso jure non valeant, neque teneant et perinde habeantur, ac si factæ vel facta non essent:

Quod quilibet notarius de Collegio teneatur et debeat saltem de mense, in mensem reponere seu registrare suas abreviaturas, sive minutas in suis prothocollis, bene ordinatis et compaginatis, sub poena librarum XXV, parvorum, et perpetue privationis artis Notariæ nisi fuerit impeditus legitimo impedimento per Magnificum Dominum potestatem approbando:

Quæ pars ballotata capta fuit de omnibus ballotis, et suffragiis in Consilio Spectabilis Comunis Mothæ congregato sub Die XXIX Decembris 1559 in Palatio in Camera audientiæ ad presentiam Magnifici Domini potestatis In quo interfuerunt, Consiliarij numero sexdecim, non computata persona sue Magnificentiæ.

Nicolaus Fuscarenus notarius et
cancellarius subscripsi.

(Venezia Archivio Senato Terra Filza 30)

Serenissime Princeps et Ex.me D.ne D.ne obser.me

Reverentemente significo a Vostra Serenità come questa sua fidelissima Comunità della Motta nel suo Consiglio ha eletto et destinato per suoi nonci et oratori alli piedi di quella Il Spectabel Messer Gierolamo Albano Dottor et Messer Valerio della Vedova suoi cittadini in materia del Collegio delli Nodari di questa sua terra come In la parte in detto Consiglio presa sotto di 29 decembris prossimamente passato, quali perciò se ne venghino alli piedi di Vostra Serenità, quella donque se degnerà prestarli In ciò fede di quanto gli esponerano, Dandoli quella celere espeditione che parerà a quella, alla Cui Gratia reverentemente me raccomando.

Mothæ die XXIII Jannuarij MDLX.

Aloysius Maripetro
Mothæ potestas.

(Venezia Archivio Senato Terra Filza 30)

(Allegato alla lettera del Podestà della Motta)

Serenissimo Principe Ill.ma Signoria.

Desiderosa la Vostra fidelissima Comunità della Motta haver un Collegio de Nodari come hanno tutti gl'altri Castelli del Trivisan per honor et ampliacione di quel luocho et per obviar a molti disordini et abusi che ivi se commettono nel arte della Nodaria qual dovendo esser esercitata solamente da persone conosciute, approbate, legale et dabene, Tamen ogni uno indifferentemente si fa licito esercitarla, dal che sono causate molte litte, discordie, et perdita de beni con dishonore di quel luocho et ruina de molti; Ha preso parte nel suo Spectabel Conseglio sotto 29 decembre proximo passato di far detto Collegio con i muodi er ordini in quella contenuti, Confisa nella Clementia di Vostra Serenità che non habbi a lassarla sola et sconsolata senza detto Collegio. Perciò li Agenti di essa fidelissima Comunità humilmente la supplicano che vogli degniarsi confermar detta parte acciò sii inviolabilmente osservata et eseguita et in sua bona gratia genuflexi se raccomandano.

(Venezia Archivio Senato Reg.° 42 Terra c. 111).

M.D.LX. Die XV Februarii

Sono stati presentati alla Signoria Nostra per li nontii della fidelissima Communità della Motha alcuni Capitoli pertinenti alla errettione d'un nuovo Collegio di Nodari in quella terra nostra, dimandando la confirmatione di quelli, et anco circa la pistoria di quel luoco, nella qual segueno molti disordeni, al che non potendo questo Consilio per altre molte occupationi più importanti cosi comodamente attendere però:

L'anderà parte, che per autorità di questo Consilio sia data facultà al Collegio nostro di poter con li doi terzi delle ballote confirmar, corregere et regolar li Capitoli sopradetti si circa il Collegio dei Nodari, come della pistoria, et quello, che per esso Collegio sarà terminato sia fermo, et vaglia, come se fosse terminato per questo Conseglio.

———/——— 125
——————— o Lecta Collegio 1560 6 Februarij.
——————— o

(Venezia — Archivio Senato Terra Filza 30).

M.D.L.X die XVIII februarii in Collegio
habente authoritatem a Senatu.

Che li Capitoli presi nel spectabil Consilio della Communità della Motta sotto di XVII luglio 1558. et XXIX decembre 1559 siano approbati con le condition ut infra:

Ommissis

Item che al Capitolo delli Nodari dove dice, che possi esser accettati quelli, che haveranno la età de anni XVIII sia detto, che non possino haver meno de anni XXV. per esser accettati nodari, restando in reliquis ferme, valide, et approbate tutte le conditioni in essi Capituli contenute:

———/——— 20
——————— o
——————— o

5.°

DEL TERRITORIO
ANTICAMENTE SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE
DELLA COMUNITÀ DELLA MOTTA.

Da « L'Hore pretiose della villa, impiegate nelle memorie piu' insigni della Motta. Ad istanza de' signori (Antonio Gallegaris Sindico, Girolamo Montecano, e Gio. Battista Ortica). Proveditori della medema. Opera composta da Antonio Lupis e consegnata alla stessa Communità. *Venezia MDCLXXVII presso Domenico Milocco.* »

pagina 2 (1677)

. . . . Soggette alla medesima soggiaciono cinquanta Ville, che come prima Dominante & Signora le prestano homaggio d'ubbidienza, & le freggiano il Diadema nella sua giuridittione di una esatta dipendenza . . .

pag. 28

. . . . L'Eccellentissima Casa Tiepola . . . . che come principale Benefattrice ha meritato di veder collocata la sua Impresa sul primo Altare (1) insieme con l'arma della Communità della Motta (2) . . . .

Memoria allegata ad una lettera del Sindaco di Motta di Livenza 19 Gennaro 1876 num. 714, diretta al regio Commissario distrettuale di Oderzo.

Nelle prime pagine di due volumi, custoditi nell'antico archivio del Comune di Motta di Livenza, di cui l'uno, firmato: *Jo: Christoph.^s Almonico not.^s ac off.^ij Provisorio côis Tar^ij v. c.^s ex.^vi, feci, et in fidem Subs.* —

---

(1) Nella Basilica di Santa Maria dei Miracoli.

(2) Riportiamo nel frontispizio della presente lo stemma del Comune, quale tuttora esiste in cima ad una colonna dell'altare della Madonna nella Basilica suddetta. Sopra l'altra colonna trovasi ancora appunto lo stemma di Casa Tiepolo.

dovrebbe essere originale, l'altro sembra una copia di un vecchio estimo dei terreni e fabbricati ordinato dalla Magnifica Comunità della Motta, in tutte le Ville ad essa soggette — rilevato fra il 5 Dicembre 1518 ed il 12 Febbraro 1519. — si legge la TAVOLA INDICE che qui di seguito si trascrive:

Lorenzaga Trivisana
Villa nuova
Sancto Anastasio
San Zuanne
Navollè et Marigonda
Gorgo de quà
Salla de quà
Redivolle de quà
Redivolle de là
Salla de là
Gorgo de là
Guia granda
Ronche
Cavallier
Chiaran
Magnadola
Campagna et conella
Cessalto de la tomba
Grasaga
Donegal
Ceia dela Nogara
Gainiga
Riva de montegan. Borgo della motha.
Le fornase, cornè et molmenta, cerche de la motha.
Lorenzaga furlana.
Guia picolla.

Perciò è d'uopo ritenere che allora il territorio della Comunità, si estendesse agli attuali Comuni di

a) MOTTA DI LIVENZA — (Lorenzaga trevisana, Villanova, S. Giovanni, Redigole di qua e di là, Riva di Monticano, Borgo di Motta, *ora Borgo degli Angeli*, Fornase, Cornè e Moletto, Lorenzaga friulana e Guia piccola).

b) CESSALTO — (S. Anastasio, Magnadola, Campagna, Conella, Cessalto della tomba e Donegal).

c) GORGO AL MONTICANO — (Navolè e Maringonda, Gorgo de quà, Sala de quà, Sala de là, Guia grande, Ronche e Cavalier).

d) CHIARANO — (*forse senza Fossalta*).

e) CEGGIA — (Grassaga, Ceggia della nogara e Gainiga).

Dal Municipio di Motta di Livenza,
addì 18 Gennaro 1876.

Il Segretario Municipale
ED. TOMMASINI